

17/12/17

Sentenza n.

Registro generale Appello Lavoro n. 668/2015



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:

Dott. Giovanni CASELLA	Presidente REL.
Dott. Ernesta OCCHIUTO	Consigliere
Avv. Andrea ONESTI	Consigliere G.A.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza n. 553/15 del Tribunale di Milano, estensore Dott. Lombardi, discussa all'udienza collegiale del 27/9/2017 e promossa con ricorso depositato il 5/6/2015

DA

rappresentato e difeso dagli
elettivamente domiciliato in
presso lo studio degli stessi

APPELLANTE

CONTRO

in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall' elettivamente
domiciliata in presso lo studio dello stesso

APPELLATA

I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le

CONCLUSIONI



PER L'APPELLANTE:

"Voglia la Corte d'Appello di Milano, sezione Lavoro, disattesa e reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previa ogni declaratoria del caso in rito e merito, così giudicare:

In riforma della sentenza del Giudice Unico del Lavoro del Tribunale di Milano, dott. Lombardi, n. 3472553/2015 notificata in data 7 maggio 2015, resa nella causa a R.G.L. 7942/2014,

CONDANNARE la società convenuta in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano previo occorrendo accertamento e declaratoria dell'inadempimento contrattuale della società appellata medesima in danno dell'appellante sig. _____ - al pagamento in favore del ricorrente medesimo anche a titolo di risarcimento del danno, e per gli eventi esposti nel presente ricorso, dell'importo di Euro 80.000, 00 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo.

Ovvero, in via gradata, sempre a titolo di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale in capo al datore di lavoro, di quella somma che l'ill.mo Giudicante riterrà equa e di giustizia.

Con rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti al saldo.

Con vittoria di spese diritti ed onorari del giudizio di primo grado, e del presente giudizio di II grado, oltre Iva e cpa e rimborso forf. Spese".

PER L'APPELLATA:

"In via preliminare:

I. accertato che l'impugnazione proposta dall'appellante non risponde ai requisiti di cui all'art. 342 c.p.c. per l'effetto dichiarare inammissibile l'appello, ai sensi della citata norma e, pertanto, confermare la gravata sentenza n. 553/2015, emessa e pubblicata dal Tribunale di Milano, sezione lavoro in data 24.04.2015.

sempre in via preliminare

II. accertato che l'impugnazione proposta dall'appellante non ha una ragionevole probabilità di essere accolta, per l'effetto dichiarare inammissibile l'appello, ai sensi del combinato disposto degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c. e, pertanto, confermare la gravata sentenza n. 553/2015, emessa e pubblicata dal Tribunale di Milano, sezione lavoro in data 24.04.2015.

Nel merito, in via principale:

III. nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione dell'appello avverso, accertare l'infondatezza, in fatto ed in diritto, dei motivi di appello dedotti dall'appellante, e per l'effetto rigettare l'appello confermando la gravata sentenza n. 553/2015, emessa e pubblicata dal Tribunale di Milano, sezione lavoro in data 24.04.2015.

In ogni caso:

IV. Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso forfettario di spese generali e accessori come per Legge.

in via istruttoria:

V. Si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate nella memoria difensiva depositata in data 17.10.2014 nell'ambito del procedimento RGN 7942/2014 instaurato avanti al Tribunale di Milano, sez. lavoro, dott. Lombardi e definito con la sentenza impugnata".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Milano con sentenza n. 553/2015 ha rigettato il ricorso promosso da _____ diretto ad ottenere a) il risarcimento del danno relativo alla mancata percezione della quota variabile della retribuzione per gli anni 2013 e 2014 nella misura di Euro 80.000,00; b) la dichiarazione di illegittimità della sanzione disciplinare comminata in data 10.4.2014; c) la restituzione dell'indebita trattenuta nella misura di Euro 1.590,14.

Il primo Giudice, quanto alla prima domanda, dopo aver rilevato, dalla lettura del contratto di assunzione del _____ e degli altri atti prodotti, che gli obiettivi del 2013 erano stati fissati verbalmente in luogo di una riunione tenutasi il 1.8.2013 in cui era stato fissato il limite quantitativo minimo, al di sopra del quale sarebbe stato corrisposto il premio incentivante, di ordini per Euro 200.000,00, ha affermato che il ricorrente non aveva raggiunto la soglia minima avendo indicato il ricavato per l'anno 2013 nella misura di Euro 188.000,00.

Il Giudice di prime cure ha richiamato il medesimo discorso per gli obiettivi ed il premio del 2014.

Quanto alla richiesta di annullamento della sanzione disciplinare, il primo Giudice ha affermato che, a fronte della pluralità ed analiticità delle contestazioni attinenti la diligenza espletata nell'assolvimento della prestazione lavorativa,



gravava sul [redacted] l'onere di controallegare in modo dettagliato e provare il corretto svolgimento delle proprie incombenze, onere che secondo il primo Giudice non era stato adeguatamente assolto.

Infine, quanto alla domanda di restituzione dell'importo di Euro 1.590,14 relativo a 88 ore di ferie godute defalcate dal monte ore ferie di spettanza dal ricorrente [redacted], il Giudice di prime cure ha dichiarato cessata la materia del contendere, avendo la resistente dato atto dell'erroneità della trattenuta e provveduto al ripristino della corretta situazione.

Contro la sentenza ha proposto appello il sig. [redacted] per i motivi di seguito esaminati.

L'appellante contesta la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha respinto immotivatamente la domanda relativa al mancato pagamento della variabile retributiva.

La parte appellante evidenzia che per gli anni 2010-2011 e 2012 aveva presentato un piano di attività che puntualmente veniva approvato, mentre per il 2013 e 2014 nessun obiettivo veniva prefissato.

L'appellante censura la parte di sentenza in cui il primo Giudice evidenzia che anche in ipotesi di omessa fissazione di obiettivi non vi siano elementi per riconoscere alcunché al lavoratore ai sensi dell'art 1359 non essendo la fissazione di obiettivi una condizione contrattuale in senso proprio.

L'appellante contesta, poi, il fatto che il primo giudice non ha tenuto conto della documentazione prodotta in cui emerge che il Sig. [redacted] aveva più volte tentato di ottenere un incontro, fatto proposte e domandato incontri mai verificatesi al fine di porre in essere la condizione per l'eventuale pagamento della parte variabile.

Si è costituita per il gravame [redacted] srl, chiedendo la conferma della sentenza impugnata.

L'appellata eccepisce l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c e dell'art. 348 bis c.p.c., evidenziando, nel merito, che sia con riferimento all'anno 2013 che all'anno 2014 non sussistono i presupposti di fatto e giuridici per l'applicazione dell'art. 1359 con conseguente infondatezza della domanda.

All'udienza di discussione la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il mancato pagamento della variabile retributiva, relativa agli anni 2013-2014, costituisce l'unico oggetto del presente giudizio d'appello.

L'appello è infondato.



Il Sig. _____ era stato assunto dalla società _____ in data 16 febbraio 2010 con contratto a tempo indeterminato, con inquadramento di livello quadro CCNL terziario, in cui era prevista una retribuzione lorda annua di Euro 42.500,00, oltre ad un premio aziendale di Euro 40.000,00 da corrisondersi su obiettivi “*da definire*” ogni anno.

L'allegato A del contratto di assunzione conteneva la regolamentazione della retribuzione variabile e l'indicazione degli obiettivi da raggiungere (vedi doc. *sub 2* fasc. ric.). Non è contestato che tale allegato valesse solo per l'anno successivo all'assunzione e che annualmente le parti dovessero “definire” gli obiettivi al cui raggiungimento subordinare la corresponsione del “premio aziendale”.

L'appellante, nel ricorso di primo grado, ha affermato di aver avuto un incontro in data 1.8.2013 con l'Amministratore Unico, in cui gli veniva comunicato che vi sarebbe potuta essere la “possibilità” di ottenere una parte variabile solo al raggiungimento di ordini per Euro 200.000,00, e di aver inviato lo stesso giorno una mail al Sig. _____ al fine di sollecitare una risposta circa il contenuto di obiettivi annuali a cui non veniva dato riscontro.

Si deve rilevare, in primo luogo, che il contratto di assunzione (doc. 2 fascicolo di primo grado di parte appellante), quanto alla definizione degli obiettivi per la corresponsione del premio aziendale, non richiedeva alcuna particolare formalità e, pertanto, come osservato dal giudice di prime cure, risultava astrattamente ammissibile una definizione degli obiettivi comunicata verbalmente.

In secondo luogo, è lo stesso appellante ad ammettere di aver “chiuso” il 2013 con un fatturato di Euro 188.000,00, inferiore, quindi, a quello individuato quale obiettivo minimo.

Pertanto, deve ritenersi che l'appellante non abbia ricevuto il premio aziendale nel 2013, non a causa della mancata fissazione degli obiettivi, ma piuttosto per il mancato raggiungimento della soglia di Euro 200.000,00 a cui si fa riferimento nella mail inviata al _____ (doc. 10 fascicolo di primo grado di parte appellante).

Nel ricorso di primo grado il sig. _____ non si lamenta del “ritardo” nell'assegnazione dell'obiettivo, né allega che la tempistica di tale comunicazione abbia impedito il raggiungimento dell'obiettivo legato al fatturato.

Quanto agli incentivi del 2014, l'appellante afferma di aver rifiutato il piano incentivi proposto dall'azienda in quanto “*si palesava già da una prima lettura totalmente differente nella forma e nei contenuti rispetto alle condizioni del premio aziendale previsto nella lettera di assunzione del sig. _____*” (pag. 9 ricorso).

Si osserva, sul punto, che tale censura non coglie nel segno, tenuto conto che la modifica dei criteri di fissazione degli obiettivi non era assolutamente esclusa nel contratto di assunzione laddove, lungi dall'imporre una simile pretesa, rimetteva alla libera volontà negoziale delle parti l'individuazione degli obiettivi annuali (“*da definire*”).



Sul punto, poi, l'appellante non ha né provato né dedotto alcunché in ordine all'impossibilità di raggiungimento degli obiettivi fissati per il 2014.

Pur dando per scontato (e così non è) che l'individuazione degli obiettivi dovesse essere il frutto di un accordo tra le parti (e non unilateralmente assegnati dal datore di lavoro), il sig. _____ - a fronte di una mancata intesa - avrebbe dovuto dedurre e provare il raggiungimento da parte sua degli obiettivi che, secondo i principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, *avrebbero dovuto essere ragionevolmente assegnati* in un'ottica di continuità con quelli in precedenza fissati e in relazione alle potenzialità aziendali nonché alle situazioni contingenti del mercato.

Sempre in riferimento a tale questione, il sig. _____ contesta la mancata considerazione da parte del Giudice di prime cure delle varie proposte di incontro richieste dallo stesso appellante come esplicita volontà di porre in essere la condizione per l'eventuale pagamento della parte variabile.

Ritiene il Collegio che l'appellante, sia con riferimento al 2013 che al 2014, non abbia dimostrato l'asserito inadempimento contrattuale del datore di lavoro circa la mancata fissazione di obiettivi, considerato che dalla documentazione prodotta risulta evidente una collaborazione in tal senso della società appellata (vedi doc. 10 e 16 del fascicolo di primo grado di parte appellante, rispettivamente mail del 1.8.2013 a seguito dell'incontro tra _____ e l'Amministratore Unico e la proposta aziendale del piano incentivi per il 2014).

In ogni caso, anche laddove si escludesse l'avvenuta fissazione degli obiettivi in relazione agli anni 2013-2014, si ritiene che non possa trovare applicazione l'art. 1359 c.c.; infatti il predetto articolo riguarda la condizione in senso tecnico, ovvero un evento futuro ed incerto dall'avveramento del quale viene fatta dipendere l'efficacia del negozio giuridico, mentre la fattispecie di cui è causa riguarda un'obbligazione contrattuale accessoria e strumentale per ricevere il premio aziendale annuale. L'adempimento di una obbligazione non può mai integrare un elemento accessorio del contratto: la mancata assegnazione degli obiettivi integra un vero e proprio inadempimento (in quanto il datore di lavoro è obbligato ad assegnare gli obiettivi) e, pertanto, rimane del tutto estranea al meccanismo dell'art. 1359 c.c.

Tale norma potrebbe essere invocata solo nel caso in cui, *una volta assegnati gli obiettivi*, il datore di lavoro ponesse in essere condotte fraudolente dirette ad impedire al lavoratore di raggiungere i risultati previsti (ad es., non accettando - senza alcun motivo plausibile - proposte contrattuali che permetterebbero di superare il fatturato indicato nel piano incentivi).

Alla luce di tali argomentazioni, l'appello va rigettato e la sentenza impugnata dev'essere confermata.



Le spese del grado di appello sono poste a carico della parte soccombente e liquidate come da dispositivo, in ragione della controversia e delle tabelle dei compensi professionali di cui al DM n. 55 del 10 marzo 2014.

P.Q.M.

Respinge l'appello avverso la sentenza n. 553/15 del Tribunale di Milano;
condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado liquidate in euro 4.800,00 oltre spese generali ed accessori di legge;
dà atto che l'appellante ha dichiarato, ai sensi del DPR n. 115/2002 art 13 comma 1 quater, di essere titolare di un reddito in base al quale non è assoggettato a contributo unificato.

Milano, 27 settembre 2017

Il Presidente
Dott. Giovanni CASELLA

